

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IX - Impugnazioni Titolo I - Disposizioni generali

#### **Art. 576 Impugnazione della parte civile e del querelante**

1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'[articolo 442](#), quando ha consentito alla abbreviazione del rito.

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'[articolo 542](#).